

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07631/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2023, proposto da Salvatore Voci, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Viscomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Finamore in Roma, viale Mazzini n.114/A;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Aprile Arianna, Scardamaglia Bruno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione cautelare monocratica anche ex. art. 56

C.P.A. e/o collegiale

- della proposta di esclusione dalle graduatorie Provinciali di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di

concorso A027 (prot. 0010334/U del 14.12.22)

- del decreto di esclusione dalle graduatorie Provinciali per le supplenze di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica da cui il ricorrente per gli effetti del provvedimento emanato risulta escluso. (N. prot: 0000833.17-02-2023) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione (N. prot: 7769959.30-05-2022) per complessivi punti 110 per la classe di concorso A027;

in via subordinata

-per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente" e lettera B.9 rubricata "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

-per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06.05.2022, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie

provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 9, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” lettera A.1 rubricata “Titolo di studio che costituisce titolo

di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente” e lettera B.9 rubricata “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

- per l'annullamento della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto “ disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027, in cui non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- per l'annullamento della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto “nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui, per la classe di concorso A027, non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo,

anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono il ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe di concorso A027 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione del 30.05.2022; nonché, sempre nelle parti di interesse

- per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l'inserimento del docente Voci Salvatore, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2022/2024, nell'Ambito d'interesse di Catanzaro, nella classe concorsuale A027, con effetti "definitivi "

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con riferimento ai profili sottoposti alle parti ex art. 73, co. 3, c.p.a., sussistente la giurisdizione di questo giudice, limitatamente alla impugnazione degli atti amministrativi generali con cui si disciplinano la formazione delle graduatorie GPS, nel caso di specie dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.2022 e dei presupposti decreti di disciplina delle classi di concorso (d.P.R. n. 19/2016 e D.M. n. 259 del 9 maggio 2017), tenuto conto della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 10538 del 19.4.2023) e del Consiglio di Stato (sez. VII, 4441 del 2.5.2023);

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo,

come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle circostanze contestate dalla parte ricorrente, con particolare riferimento ai motivi di esclusione del ricorrente, laureato in ingegneria del vecchio ordinamento, dalla GPS in relazione, dalla classe di concorso A027 per mancanza del titolo, pur risultando il ricorrente utilmente inserito nelle graduatorie di altre classi di concorso tra cui "A020 – Fisica" e "A026 - Matematica";

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione resistente.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO